



I.C. GIULIANA SALADINO

**Istituto Comprensivo Statale
"GIULIANA SALADINO"**

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

90145 – P A L E R M O

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004

Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19

www.icgiulianasaladino.edu.it - Mail: paic897004@istruzione.it

Circolare n. 235/A.S. 2019-2020

Palermo, 16/05/2020

AL PERSONALE

OGGETTO: OO.MM. 9 e 11 - a.s. 2019/2020.

Si trasmettono per conoscenza ed in allegato:

- *l'ordinanza ministeriale prot. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020;*
- *l'ordinanza ministeriale prot. 11 del 16 maggio 2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.*

Nell'OM 9 si invita a porre l'attenzione a:

artt. 3 e 4 nei quali si definiscono rispettivamente i criteri per la realizzazione e presentazione degli elaborati;

art. 5 che indica le modalità di interesse dei candidati privatisti con particolare attenzione al comma 2 diverso dal comma 3 dell'art. 3;

art. 6 che prevede la griglia di valutazione dell'elaborato predisposta dal Collegio dei docenti;

art. 7 che determina la modalità per l'attribuzione del voto finale in decimi e cioè:

- percorso scolastico triennale (art. 7 comma 2);
- valutazione dell'anno scolastico in sede di scrutinio finale (art. 7 comma 1);
- valutazione dell'elaborato (art. 3 comma 3)
- valutazione dell'esposizione dell'elaborato (art. 4 comma 1);

e per i candidati privatisti solo elaborato ed esposizione;

art. 7 comma 3 che prevede che il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione è conseguito da chi ottiene una valutazione di almeno 6/10 (art. 7 comma 3) prevedendo al comma 4 l'assegnazione della lode;

art. 8 che conferma la Certificazione delle competenze ai sensi del decreto 742/2017.

Per quanto riguarda l'OM 11, si fa rilevare:

art. 2 comma 1 che prevede la definizione di una programmazione aggiornata così come disposto nella Circolare interna n. 215 del 28/3/2020 con la possibilità di rivedere i criteri di valutazione e del comportamento ai sensi del successivo comma 2;

art. 3 comma 2 nel quale si legge che gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 62/2017; al comma 3 si deve valutare l'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti; secondo il comma 5 predispongono il piano di apprendimento individualizzato. Al comma 6 viene confermata la certificazione delle competenze.

art.3 comma 7 è prevista - nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, la possibilità di non ammissione alla classe successiva;

art. 5 sono date indicazioni sulla valutazione degli alunni con BES certificati e non;

art. 6 comma 1 si danno indicazioni sulla redazione del Piano Apprendimento Individualizzato mentre al comma 2 si introduce il piano di integrazione degli apprendimenti le cui attività avranno inizio a partire dal 1° settembre 2020 (comma 3) che possono proseguire, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021 (comma 4); infine, al comma 6 nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione;

art. 8 comma 2 nel quale si danno indicazioni relative agli esami di idoneità da svolgersi in presenza entro il 1° settembre 2020;

art. 10, infine, si stabilisce che gli scrutini finali concernenti le classi terza della scuola secondaria di primo grado sono disciplinati da una o più ordinanze del Ministro concernenti gli esami di Stato relativi al primo ciclo di istruzione, fermo restando le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili.

La pubblicazione nel sito web istituzionale equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo ufficiale.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giusto Catania

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n° 39/1993*